

**Oggetto: Richieste di informazioni e chiarimenti su Bando di gara d'appalto per il servizio di Tesoreria della Regione Lombardia e degli altri Enti ed Aziende Sanitarie aggregati.**

\*\*\*\*

**1) Articolo 7: servizi specifici per Enti ed Aziende Sanitarie aggregate.**

----- omissis -----

Al fine di consentire agli Istituti interessati una corretta analisi reddituale ed operativa del Servizio di cassa, si chiede che venga cortesemente indicata – per ogni ASL e Azienda Ospedaliera – l'eventuale presenza all'interno della sede dell'Ente di sportelli di altri Istituti Bancari i quali, per vincoli contrattuali o di altra natura, manterranno la propria operatività anche in epoca successiva alla decorrenza del nuovo servizio di Tesoreria ai sensi del presente Bando. Vogliate altresì specificare, per ogni singola Azienda Ospedaliera/ASL, se è garantita la presenza esclusiva della banca tesoriera all'interno della sede dell'Ente.

Si chiede inoltre di comunicare anche per gli Enti ed Aziende Sanitarie di cui all'allegato 2, i dati di cui all'allegato 1 "Prospetto Informativo".

**RISPOSTA:** *Con riferimento all'art. 7 del capitolato speciale si precisa che **non è prevista la presenza esclusiva** della banca tesoriera all'interno della sede dell'ente ed azienda sanitaria attraverso propri sportelli bancari "operativi". Si provvederà a richiedere ai singoli enti ed aziende sanitarie di cui all'elenco dell'allegato 2 i dati del "Prospetto informativo" integrando così l'allegato 1 al capitolato speciale e pubblicando gli stessi nella piattaforma SINTEL.*

**2) Articolo 10: accettazione di delegazioni e prestazioni di garanzie per l'ammortamento dei mutui**

*"Il Tesoriere è tenuto ad accettare, assumendosi i connessi obblighi, le delegazioni di pagamento che l'ente potrà emettere sulle proprie entrate per garantire le rate dell'ammortamento per capitali ed interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento contratte, ai sensi delle disposizioni legislative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al Dlgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 85 septies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla normativa di riferimento per gli altri enti aggregati".*

A specificazione di quanto sopra, si intende che, qualora il testo della delegazione di pagamento preveda in capo al Tesoriere clausole assimilabili a impegni fidejussori o sotto forma di altre garanzie, saranno richieste le commissioni previste per il rilascio degli impegni di firma alle migliori condizioni di mercato.

Il relativo importo da valorizzare sarà inoltre evidenziato in apposite linee di credito a compendio del massimale di affidabilità deliberabile a favore dell'Ente.

**RISPOSTA:** *Con riferimento all'art. 10 del capitolato speciale si precisa che le delegazioni di pagamento attualmente in essere non prevedono la clausola citata; per l'eventuale rilascio di nuove delegazioni di pagamento, che dovessero prevedere una clausola assimilabile a impegni fidejussori o sotto forma di altre garanzie, saranno riconosciute al tesoriere le relative commissioni bancarie alle migliori condizioni di mercato.*

**3) Articolo 11: Riscossioni**

----- omissis -----

*“ comma 3. Il Tesoriere deve accettare anche senza preventiva autorizzazione dell’Ente, le somme ed i valori che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo rilasciandone ricevuta ..... omissis .....*

*comma 5. Per ciascun incasso il Tesoriere è tenuto ad emettere nei confronti dell’Ente un provvisorio avente obbligatoriamente i seguenti elementi indispensabili alla riconciliazione con la contabilità dell’Ente:*

- *Il soggetto versante completo di tutti i dati anagrafici, ivi compresi il codice fiscale e sede o l’indirizzo del soggetto versante;*
- *la causale chiara ed esaustiva, ed intellegibile, escludendo in via assoluta l’emissione di provvisori con causali composte da codici, numeri o indicazioni generiche;*
- *data del versamento;*
- *l’importo della somma riscossa”.*

La previsione contenuta al punto 5 del presente articolo riteniamo importante sia analizzata alla luce dell’attuale normativa interbancaria relativa ai bonifici SEPA, la quale non prevede l’obbligatorietà dell’indicazione di alcuni dei dati richiesti: in particolare, i tracciati non prevedono obbligatorietà di indicazione del codice fiscale (anche in quanto “dato personale”) e dell’indirizzo del soggetto versante; sotto altro aspetto, la completezza e intelligibilità della causale consegue direttamente dall’operato dell’ordinante.

In questo contesto, in presenza di procedure totalmente automatizzate, l’Istituto Tesoriere potrebbe trovarsi nell’impossibilità di individuare i bonifici che presentino carenze nelle informazioni, non potendo recepire nei flussi pervenuti e fornire all’Ente alcuni dei dati previsti dall’articolo in esame; in tale situazione, come previsto al punto m) dell’art. 28, l’Istituto Tesoriere potrebbe incorrere in onerose penali pur in assenza di alcuna specifica responsabilità.

Tale fattispecie deve naturalmente essere considerata in un contesto che prevede al comma 3 dell’articolo l’obbligo per il Tesoriere di accettare “le somme e i valori che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo”.

Sulla base di queste premesse, chiediamo quindi cortesemente sia considerata la possibilità di precisare le previsioni contenute al punto 5: ciò relativamente ai soli incassi pervenuti tramite bonifico bancario, laddove si chiede possa essere inserita la previsione che il Tesoriere, in caso sia rilevata la ricezione di bonifico incompleto, abbia l’obbligo di condividere con l’Ente la possibilità di accreditare l’importo pur privo degli estremi richiesti ovvero non procedere all’accredito respingendo il bonifico alla banca ordinante.

**RISPOSTA:** Con riferimento all’art. 11 del capitolato speciale si conferma quanto previsto dal comma 3 con riferimento all’obbligo del tesoriere di accettare tutte “le somme e i valori che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo”; per quanto attiene al comma 5 dello stesso articolo si precisa che per i bonifici bancari privi delle informazioni/elementi indispensabili alla riconciliazione con la contabilità dell’Ente il tesoriere è tenuto a completare la registrazione della quietanza recuperando i dati mancanti.

#### **4) Articolo 12: servizi di riscossione delle entrate regionali**

----- omissis -----

Alla luce dell'articolazione e delle caratteristiche organizzative ed economiche del servizio richiesto nel presente articolo, si chiede cortesemente che Regione Lombardia, per tutta la durata della Convenzione, si impegni ad escludere la possibilità che il servizio di riscossione possa essere affidato a terzi operatori a condizioni diverse da quelle praticate dal Tesoriere, in particolare consentendo l'applicazione di oneri a carico del Cittadino contribuente (espressamente esclusi per il Tesoriere dal disposto del punto 3 dell'articolo in esame).

**RISPOSTA:** Con riferimento all'art. 12 del capitolato speciale si precisa che anche in relazione al contenuto del comma 5bis dell'art. 11 con riferimento alle "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" il servizio di riscossione non può essere affidato in via esclusiva al tesoriere.

## **5) Articolo 19: anticipazioni di Tesoreria**

*"1. Le anticipazioni che, a richiesta dell'ente, il Tesoriere è tenuto a concedere per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, non devono eccedere l'ammontare stabilito dalle disposizioni legislative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al Dlgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni ed in subordine dell'art. 45 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda la Regione Lombardia, o della normativa contabile di riferimento per gli altri enti. Il limite massimo della anticipazione concedibile complessivamente a tutti gli enti ed aziende aggregati compresi quelli di cui all'allegato 2, è compreso nell'importo riferito a Regione Lombardia di cui all'allegato 1 "Prospetto Informativo" che rappresenta pertanto l'ammontare massimo."*

----- omissis -----

Alla luce di quanto indicato nell'allegato 1 "Prospetto Informativo", l'importo massimo dell'anticipazione complessivamente concedibile a tutti gli Enti è di Euro 1.852.521.134,82 per gli anni 2015 e 2016, esercizi nei quali lo stesso allegato 1 non prevede la possibilità che siano concesse anticipazioni di tesoreria alla "Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia-ARPA", all' "Organismo Pagatore Regionale", all' "Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro", a "EUPOLIS", all' "Ente Regionale per i servizi all'Agricoltura e alle Foreste", al "Consiglio della Regione Lombardia".

Chiediamo cortesemente che venga indicato anche l'importo massimo dell'anticipazione complessivamente concedibile per gli anni 2017, 2018 e 2019, con evidenziazione della specifica normativa e delle modalità attraverso le quali è stato e verrà computato tale importo.

Analogamente, per quanto concerne gli Enti e Aziende Sanitarie di cui all'allegato 2, chiediamo di conoscere - per tutti gli anni di durata del Servizio - l'importo massimo delle anticipazioni che il Tesoriere sarà tenuto a concedere ed evidenziare a favore di ciascun Ente: ciò anche al fine di provvedere correttamente alle dovute segnalazioni degli affidamenti presso la Banca d'Italia, evitando incongruenze fra la sommatoria delle singole anticipazioni e l'ammontare massimo dell'anticipazione complessivamente concedibile di cui al punto 1 dell'art. 19 del Capitolato Speciale.

Si chiede infine di conoscere con quale modalità verrà computato nel 2015 il più volte citato limite massimo di anticipazione concedibile, con particolare riferimento al fatto che per alcune ASL e Aziende Ospedaliere

la Convenzione di tesoreria ai sensi del presente Bando avrà decorrenza al 1 gennaio 2016 o al 1 gennaio 2017.

**RISPOSTA:** Con riferimento all'art. 19 del capitolato speciale si conferma che il limite massimo dell'anticipazione concedibile così come indicato nell'allegato 1 "Prospetto informativo" nella scheda relativa alla Regione Lombardia pari ad € 1.852.521.134,82 costituisce l'ammontare massimo complessivo dell'anticipazione per la Regione Lombardia e tutti gli enti ed aziende aggregate alla gara; il ricorso all'anticipazione anzidetta da parte di qualsiasi ente ed azienda aggregata alla gara (ARPA, ARIFL, ERSAF, EUPOLIS, CONSIGLIO DELLA REGIONE LOMBARDIA E TUTTI GLI ENTI ED AZIENDE SANITARIE DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DEL CAPITOLATO SPECIALE) è sottoposto alla preventiva autorizzazione da parte della Regione Lombardia.

Per quanto attiene agli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 il limite massimo dell'anticipazione concedibile (10% dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo I "entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa") sarà determinato sulla base delle entrate previste nei bilanci di previsione dei rispettivi esercizi finanziari.

Si precisa infine che per gli enti e le aziende sanitarie, la cui convenzione di tesoreria avrà decorrenza diversa dal 1 gennaio 2015, la rispettiva anticipazione concedibile rientrerà sempre nel limite massimo complessivamente determinato per la Regione Lombardia negli esercizi finanziari di riferimento così come sopra indicato.

**6) Articolo 21: concessione di finanziamenti per finalità sociali, per lo sviluppo economico, per quelle derivanti dalle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione e per operazioni di microcredito.**

*"1. Al fine di permettere l'attuazione, da parte dell'ente, di programmi diretti a finalità sociali, culturali, allo sviluppo economico e strutturale del territorio lombardo, nonché alle finalità derivanti dalle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione e per operazioni di microcredito a favore delle piccole e medie imprese con sede legale in Regione Lombardia il Tesoriere mette a disposizione un plafond per l'erogazione di finanziamenti il cui importo è indicato nell'offerta.*

*2. Le condizioni per la concessione di finanziamenti nell'ambito del plafond di cui al comma precedente saranno definiti con apposito accordo fra le parti."*

A specificazione di quanto sopra, si intende che la nostra Banca si impegnerà ad attivare le procedure di istruttoria delle domande di finanziamento che dovessero pervenire a valere sul plafond: esse saranno sottoposte all'approvazione degli Organi deliberanti della Banca, come previsto dai regolamenti in essere, i quali decideranno in modo autonomo. Le condizioni proposte saranno inoltre, come d'uso, funzione della tipologia dei beneficiari e del merito creditizio dei singoli soggetti finanziati.

**RISPOSTA:** Con riferimento all'art.21 del capitolato speciale si conferma che nel successivo accordo tra le parti sarà garantita l'autonomia del tesoriere per quanto attiene la procedura di istruttoria delle domande e l'approvazione del finanziamento così come descritto.

**7) Articolo 22: concessioni di finanziamenti agevolati a favore del personale dipendente.**

*“1. Al fine di consentire ai dipendenti regionali e degli altri Enti aggregati di accedere a piccoli prestiti volti a sanare situazioni di emergenza economica, il Tesoriere mette a disposizione un plafond di € 500.000,00 (euro duecentomila/00) annui.*

*2. Tale plafond è destinato all'erogazione di prestiti del valore massimo di € 5.000,00 (euro tremila/00) a favore del dipendente autorizzato dall'Ente di riferimento per soddisfare esigenze particolari, a tasso zero, da rimborsare mediante trattenute sugli emolumenti mensili nella misura massima prevista dalla normativa vigente, in dodici/trentasei mensilità.”*

Si chiede cortesemente siano puntualizzati gli importi del plafond annuo e il valore massimo dei singoli prestiti, alla luce del fatto che la formulazione dell'articolo presenta importi in cifre e in lettere fra loro discordanti. Si chiede inoltre se beneficiari dei finanziamenti agevolati possano anche essere i dipendenti degli altri Enti aggregati appartenenti al servizio sanitario regionale, di cui all'allegato 2 del Capitolato Speciale di gara.

In questo contesto, si chiede cortesemente conferma che:

- in analogia a quanto previsto dall'art. 19, il plafond annuo di cui al punto 1 rappresenti l'importo massimo di finanziamenti erogabili al globale dei dipendenti di tutti gli Enti aggregati, escludendosi quindi la previsione di un plafond di tale importo per i dipendenti di ogni singolo Ente;
- sia espressamente previsto che il Dipendente sia tenuto a rimborsare il finanziamento in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di morosità o qualora siano riscontrate segnalazioni negative a carico della persona affidata;
- l'istruttoria di merito per l'erogazione dei prestiti, nonché le procedure di rimborso e recupero del credito saranno effettuate esclusivamente dalle funzioni preposte di Regione Lombardia, le quali individueranno i dipendenti beneficiari e autorizzeranno il Tesoriere all'erogazione degli importi stabiliti a valere sul plafond disponibile, indicando gli importi e la durata dei singoli finanziamenti, con assunzione della responsabilità del regolare rimborso delle somme previste dal piano di ammortamento dei finanziamenti.
- sia precisato se eventuali importi non utilizzati di un plafond annuo siano cumulabili e possano essere richiesti e utilizzati negli anni successivi, nel rispetto della necessità che la durata dei finanziamenti non possa eccedere la durata della Convenzione.

**RISPOSTA:** Con riferimento all'art.22 del capitolato speciale si precisa che l'importo del plafond per la concessione di finanziamenti agevolati a favore del personale dipendente che il tesoriere dovrà mettere a disposizione è quello scritto in cifre cioè € 500.000,00 che rappresenta il limite massimo complessivo dei finanziamenti erogabili alla globalità dei dipendenti della Regione Lombardia e di tutti gli enti e le aziende aggregate alla gara (compreso gli enti e le aziende sanitarie di cui all'allegato 2 del capitolato speciale).

Si precisa inoltre che Regione Lombardia, in accordo con gli Enti e le Aziende aggregate alla gara, provvederà alla ripartizione del plafond complessivo determinando il limite massimo dei finanziamenti erogabili dal singolo ente ed azienda aggregata; nell'ambito del proprio plafond il singolo ente ed azienda aggregata alla gara provvederà all'istruttoria di merito per l'erogazione del prestito, a seguire la procedura di rimborso e recupero del credito autorizzando autonomamente il tesoriere all'erogazione degli importi stabiliti assumendo la responsabilità del regolare rimborso delle somme previste dal piano di ammortamento dei finanziamenti.

Si conferma infine che gli importi non utilizzati, rispetto al plafond annuo messo disposizione, sono cumulabili e potranno essere richiesti e utilizzati negli anni successivi; la durata del finanziamento nonché la scadenza del rimborso non potrà eccedere la data di scadenza della convenzione.

#### **DISCIPLINARE DI GARA – PREMESSA**

*“Le spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006 sono soggette a rimborso da parte dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012), entro 60 giorni dall’aggiudicazione.”*

Si chiede cortesemente di quantificare l’ammontare delle spese per la pubblicazione citate in premessa del disciplinare di gara.

***RISPOSTA:*** La spesa attualmente sostenuta ammonta a Euro 6.320. A tale spesa va aggiunta quella per le pubblicazioni dell’estratto di aggiudicazione al momento non quantificabile